



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 2/2025

(Avviso dedicato 2025)

***Piani aziendali, settoriali, territoriali, individuali e di
alta formazione***

1 SEZIONE GENERALE

1.1 ATTIVITÀ FINANZIABILI – TERMINE PRESENTAZIONE PIANI FORMATIVI

- 1.1.1 Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali, territoriali, individuali e di alta formazione individuale finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.1.2 Con il presente Avviso il Fondo, in conformità alle proprie finalità istituzionali, intende finanziare Piani formativi ai sensi dell'art. 118 della L. 388/2000 e ss.mm.ii. assolvendo agli oneri di trasparenza amministrativa delineati dall'ANPAL e dalla normativa che disciplina il funzionamento dei Fondi Interprofessionali¹.
- 1.1.3 In base alle linee guida dettate dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, *«la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile»*.
- 1.1.4 In preparazione alla piena entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro del 09 luglio 2024, sarà valorizzata la referenziazione volontaria delle attività formative, sia in fase di progettazione che di attestazione, ai risultati attesi dell'Atlante Lavoro e/o alle competenze dei quadri comuni europei di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), per le competenze digitali (DigComp), per le competenze imprenditoriali (EntreComp) e per le competenze personali (LifeComp). Sarà esclusa dalla referenziazione la formazione formale e quella abilitante all'esercizio di una professione o ad altro titolo regolamentata.
- 1.1.5 L'Avviso rimarrà aperto fino al **30 ottobre 2026**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

1.2 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 1.2.1 I destinatari delle attività formative previste nei Piani formativi presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro aderenti al Fondo sono tenuti a versare il contributo di cui all'art.

¹ Vd. Circolare n. 10 del 2016 con la quale il Ministero del Lavoro ha individuato nell'affidamento delle risorse finalizzate alla realizzazione dei Piani il regime di cui all'art. 12 della legge n. 241/90. Vd. Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, di cui alla Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'ANPAL.

12 della legge n. 160/1975 e ss.mm.ii., ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.

- 1.2.2 La formazione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli Aiuti *de minimis*.

1.3 RISORSE FINANZIARIE

- 1.3.1 La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 5.188.080,15** (cinque milioni, centottantotto mila, ottanta euro e quindici centesimi).
- 1.3.2 Potranno essere presentate solamente domande di finanziamento che non superino il valore delle risorse disponibili per l'Avviso. Inoltre, nessuna impresa beneficiaria potrà chiedere un finanziamento superiore al proprio limite di finanziamento massimo annuale (cfr. punto 1 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*).
- 1.3.3 In caso di esaurimento delle risorse disponibili, di cui al punto 1.3.1, prima della naturale scadenza, la chiusura anticipata dell'Avviso verrà comunicata con la pubblicazione sul sito di FBA.

1.4 NATURA DELLE RISORSE - AIUTI DI STATO

- 1.4.1 I finanziamenti concessi dal Fondo hanno natura pubblica e sono finalizzati alla regolare erogazione di attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso ed in conformità ai Piani formativi approvati dal Fondo; essi si configurano come aiuti di stato e sono quindi soggetti al regime di cui al Regolamento (UE) N. 2023/2831, relativo agli aiuti *de minimis*, oppure al Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014, relativo agli aiuti destinati alla formazione, ed alle loro successive revisioni.
- 1.4.2 Le imprese che optano per il Regolamento (UE) N. 651/2014 devono indicare quale sia l'effetto di incentivazione che il finanziamento consente loro di conseguire (cfr. punto 1.5) e non possono imputare al Piano formativo le attività e le spese relative a:
- a) corsi organizzati per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (cfr. punto 1.6);
 - b) corsi di formazione per dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
- 1.4.3 Le imprese in difficoltà (come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 art. 2, punto 18) possono presentare domande di finanziamento esclusivamente utilizzando il regime *de minimis* (Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione). Con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà, per le imprese del settore creditizio gli indicatori di cui all'art. 2, punto 18) lettera e) del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono sostituiti dall'art. 32, par. 4 della Direttiva 2014/59/UE e dalla pertinente normativa nazionale che ne ha recepito i contenuti.

- 1.4.4 Nel caso di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali nei quali siano presenti più imprese beneficiarie, il regime d'aiuti deve essere lo stesso per tutte le imprese beneficiarie.
- 1.4.5 Per approfondimenti si rimanda al testo integrale dei Regolamenti (UE) sopra citati ed alle disposizioni in materia di aiuti di stato.
- 1.4.6 Ad ogni domanda di finanziamento approvata è assegnato un CUP (codice unico di progetto). FBA riporterà il CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili. Tutti i finanziamenti concessi vengono inoltre registrati sul RNA (Registro Nazionale degli Aiuti) e per ogni impresa beneficiaria del finanziamento viene acquisito uno specifico "Codice concessione RNA-COR".
- 1.4.7 I finanziamenti richiesti ai sensi del Regolamento *de minimis*, potranno essere concessi solo se le imprese beneficiarie del finanziamento superano i controlli del sistema RNA sul massimale *de minimis*.

1.5 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

- 1.5.1 All'atto della presentazione di ciascuna domanda di finanziamento in regime di aiuti alla formazione (Regolamento (UE) n. 651/2014) occorre indicare quale delle seguenti tipologie di effetto di incentivazione si otterrà grazie all'eventuale concessione del finanziamento:
 - a) aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività;
 - b) aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
 - c) riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.
- 1.5.2 Si deve allegare alla domanda di finanziamento una relazione su come l'aiuto permetterà di ottenere l'effetto di incentivazione, redatta su carta intestata del soggetto presentatore e debitamente sottoscritta, che descriva quantitativamente e in maniera analitica gli effetti di incentivazione del finanziamento, ad esempio dettagliando quali corsi ed edizioni verrebbero erogati anche in sua assenza e quali solo se venisse concesso, oppure indicando l'importo che verrebbe speso per le attività formative senza di esso e quello che verrebbe speso in caso di concessione.

1.6 FORMAZIONE OBBLIGATORIA

- 1.6.1 La formazione obbligatoria riguarda le seguenti tematiche ed è finanziabile se esplicitamente prevista tra le Parti nell'accordo sindacale (cfr. punto 1.9) e solamente attraverso l'utilizzo del regime d'aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 2023/2831):
 - a) Testo unico sulla sicurezza (art. 37 D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);

b) Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relativamente ai soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsti nella Parte IV, Titolo 1, articolo 86 (cfr. Allegato 1).

1.6.2 I corsi di formazione e aggiornamento previsti dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 non sono ritenuti di formazione obbligatoria qualora erogati ai seguenti soggetti:

a) imprese di assicurazione e riassicurazione;

b) intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, Intermediari Finanziari e Poste Italiane) del RUI (Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).

1.7 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

1.7.1 Le domande di finanziamento possono essere presentate, a partire dal **3 novembre 2025**, esclusivamente on-line, accedendo alla sezione *Presentazione* nella propria area riservata della piattaforma S.I.G.A. <https://gestioneavvisi.fondofba.it/siga/>.

1.8 SOGGETTI PRESENTATORI E IMPRESE BENEFICIARIE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PIANI FORMATIVI

1.8.1 Requisito indispensabile perché un'impresa possa essere coinvolta in una domanda di finanziamento presentata a valere sul presente Avviso è che la stessa sia aderente al Fondo e abbia una contribuzione trasferita dall'INPS al Fondo per conto dell'Impresa nel corso del 2024, al lordo delle eventuali rettifiche operate dall'INPS stesso, superiore a € 0,00.

1.8.2 Le imprese che hanno aderito al Conto Individuale entro il 30 giugno 2024 potranno partecipare al presente Avviso a condizione che rispettino i requisiti di cui al punto 1.8.1 e abbiano impegnato tutte le risorse messe a disposizione nel 2025 dal Fondo sul loro Conto Individuale.

1.8.3 I soggetti presentatori e le imprese beneficiarie devono risultare aderenti a FBA per tutta la durata del Piano, fino alla sua rendicontazione.

1.8.4 Possono presentare **Piani aziendali** i seguenti soggetti:

a) singola impresa per i propri dipendenti;

b) impresa facente parte di un Gruppo. In questo caso, può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle altre imprese del Gruppo.

1.8.5 I soggetti presentatori elencati alla lettera b) del punto 1.8.4 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

1.8.6 Possono presentare i **Piani settoriali e territoriali** i seguenti soggetti:

a) consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dipendenti e per quelli delle imprese consorziate, purché aderenti al Fondo;

b) ATI/ATS costituite tra imprese beneficiarie e non, purché aderenti al Fondo. La costituzione dell'ATI/ATS deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione della domanda di finanziamento.

1.8.7 I soggetti presentatori elencati al punto 1.8.6 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

1.8.8 Possono presentare **Piani individuali e di alta formazione individuale** esclusivamente le singole imprese per i propri dipendenti.

1.9 ACCORDO SINDACALE

1.9.1 In ragione di quanto previsto dall'art. 118 della legge n. 388/2000, ciascuna domanda di finanziamento deve essere accompagnata da un accordo sindacale sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.9.2 Per i Piani formativi individuali, la presentazione dell'accordo sindacale viene effettuata prima della presentazione delle domande di finanziamento stesse.

1.9.3 Per i Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e di alta formazione individuale, invece, l'accordo sindacale dev'essere allegato alla singola domanda di finanziamento.

1.9.4 In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative a livello territoriale delle organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.9.5 Per i Gruppi di imprese, gli Accordi possono essere sottoscritti con le delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, a condizione che siano costituiti a livello di Gruppo appositi organismi paritetici sulla formazione e che questi abbiano condiviso il progetto formativo, ovvero sulla base di accordi sottoscritti nell'ambito dei medesimi organismi paritetici sulla formazione (cfr. Accordo tra le Parti Sociali del 15 marzo 2016). Un accordo sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo deve dichiarare l'esistenza dell'organismo paritetico sulla formazione.

1.9.6 Per i Piani settoriali e territoriali, l'accordo deve essere sottoscritto tra le imprese e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative competenti a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.9.7 Qualsiasi tipologia di accordo deve riportare:

a) denominazione/estremi dell'Avviso FBA;

b) luogo e data di sottoscrizione;

c) denominazione del soggetto presentatore;

d) titolo del Piano formativo (solo per i Piani aziendali, settoriali e territoriali);

- e) indicazione delle eventuali attività formative relative a tematiche portatrici di premialità (solo per i Piani aziendali, settoriali e territoriali);
- f) attività formative relative alle tematiche di formazione obbligatoria, se previste;
- g) numero dei partecipanti alle attività formative suddiviso per tipologia di Corso e Master (solo per i Piani di alta formazione individuale).

1.9.8 L'accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione dell'Avviso e prima della presentazione delle domande di finanziamento. Inoltre, deve riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

- a) nominativo completo del firmatario e ruolo ricoperto;
- b) struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
- c) livello di rappresentanza datoriale o sindacale.

1.9.9 Per i Piani formativi individuali e per quelli di alta formazione individuale, l'accordo sindacale deve prevedere una verifica finale con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte. Il verbale della verifica finale, sottoscritto dall'impresa e dalle OO.SS. secondo quanto previsto dai punti precedenti, dovrà essere allegato al rendiconto finale. Il verbale della verifica finale non è previsto nei casi di cui al punto 1.9.10.

1.9.10 Avranno altresì valore eventuali Accordi sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale.

1.10 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1.10.1 Il Fondo comunica l'esito delle attività di ammissibilità e valutazione al soggetto presentatore.

1.10.2 Nel caso di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali il Fondo rende disponibile, qualora la domanda di finanziamento sia approvata, la Convenzione che deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale del soggetto presentatore o da un suo delegato. Il soggetto presentatore deve caricare sulla piattaforma informatica S.I.G.A. la Convenzione sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione *.p7m) entro 30 giorni dal momento in cui viene resa disponibile (cfr. punto 2.b del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*).

1.10.3 Le imprese non iscritte agli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS, del COVIP o della CONSOB che richiedano finanziamenti superiori ad € 150.000,00, saranno sottoposte alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, decorso il termine di 30 giorni dall'interrogazione della Banca Dati Antimafia senza che pervenga l'informazione antimafia, si potrà procedere alla convenzione di concessione del finanziamento sottoponendola alla condizione che la convenzione verrà risolta ove successivamente pervenga esito interdittivo delle verifiche antimafia. L'erogazione del finanziamento rimane sospesa fino alla ricezione della informazione antimafia, salvo presentazione di idonea garanzia fidejussoria.

1.11 OBBLIGHI PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI

- 1.11.1 Gli obblighi per la gestione dei Piani formativi sono precisati nella Convenzione e nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo*, che costituiscono parte integrante del presente Avviso.

2 PIANI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI

2.1 PARAMETRI DI FINANZIAMENTO – IMPORTO MASSIMO RICHIEDIBILE

- 2.1.1 I parametri di finanziamento previsti dal Fondo per un'ora di formazione per lavoratore dipendono dalla modalità didattica e sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 1 - Parametri di finanziamento

Parametri di finanziamento	
Aula, Aula virtuale o Coaching, tutoring e mentoring	€ 30,00/h
Formazione a distanza asincrona (FAD)	€ 20,00/h
Training on the job, Project work o Partecipazione a seminari e convegni	€ 10,00/h

- 2.1.2 Le aule virtuali con la presenza di docenti e/o tutor sono finanziate come le aule standard se rispettano i principi propri della collegialità, permettono ai discenti di intervenire in tempo reale e consentono la condivisione di documentazione e materiali.
- 2.1.3 È prevista la possibilità di organizzare aule di formazione composte da **piccoli gruppi** fino a 4 partecipanti², per un massimo di 10 edizioni per obiettivo didattico. I parametri di finanziamento previsti dal Fondo, per un'ora di formazione per lavoratore, sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 2 - Parametri di finanziamento per piccoli gruppi

Parametri di finanziamento per piccoli gruppi	
Aula o Aula virtuale	€ 50,00/h

- 2.1.4 Il parametro di finanziamento per la formazione obbligatoria³ (riguardante le tematiche di cui al punto 1.6) è indipendente dalla modalità didattica utilizzata, ed è sempre pari a € 7,50/h, oppure a € 15,00/h in caso di aule per piccoli gruppi.
- 2.1.5 In caso di formazione erogata mediante le modalità FAD asincrona, aula virtuale o webinar sincroni, il software utilizzato deve garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici

² Quattro è il numero massimo delle persone presenti in aula, inclusi eventuali uditori.

³ La formazione obbligatoria è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regime d'aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 2023/2831 della Commissione).

report che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e di eventuali docenti o tutor.

2.1.6 L'importo massimo richiedibile con una singola domanda di finanziamento è **€ 3.000.000,00**.

2.2 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

2.2.1 Le imprese possono iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

2.2.2 Non sono ammesse al finanziamento del Fondo attività pregresse rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

2.2.3 Le attività formative devono terminare entro **12 mesi** dalla presentazione della domanda, pena la revoca del finanziamento.

2.3 AMMISSIBILITÀ

2.3.1 Il Fondo provvede a effettuare l'esame formale delle domande di finanziamento pervenute secondo la procedura informatica prevista, verificando la completezza della documentazione prodotta.

2.3.2 Sono ritenute ammissibili esclusivamente le domande di finanziamento:

- a) pervenute secondo la procedura informatica prevista;
- b) presentate da soggetti e imprese rientranti nel punto 1.8;
- c) relative a imprese beneficiarie rientranti nei punti 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.6;
- d) accompagnate da un accordo sindacale coerente con quanto indicato al punto 1.9;
- e) solo in caso di ripresentazione non formale della domanda di finanziamento, accompagnate da una lettera delle OO.SS. come indicato al punto 2.4.7.

2.3.3 La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati costituisce motivo di esclusione della domanda di finanziamento. Ai soggetti presentatori delle domande non ammissibili è comunicato il motivo di esclusione.

2.3.4 Qualora sia riscontrata l'incompletezza, l'inesattezza o l'irregolarità della documentazione, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto presentatore, che è tenuto a produrre le integrazioni richieste entro i termini indicati dal Fondo.

2.3.5 L'istruttoria relativa all'ammissibilità della domanda di finanziamento si concluderà entro il termine massimo di **4 (quattro)** mesi dalla data di presentazione della domanda o delle eventuali integrazioni richieste.

2.3.6 È ammesso il ricorso, da inviare entro il 30° giorno solare dalla comunicazione di non ammissibilità, al Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione esamina tutti i ricorsi inoltrati e delibera in merito a suo insindacabile giudizio.

2.4 VALUTAZIONE

- 2.4.1 Ai Piani ritenuti ammissibili sono assegnati un punteggio quantitativo e un punteggio qualitativo, per un totale massimo di 1.000 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all'Allegato 3 (*Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa*), costituente parte integrante del presente Avviso e della procedura.
- 2.4.2 Il punteggio per le variabili qualitative *Premialità per attività legate: alla riconversione/nuova professionalità, alle politiche commerciali e organizzazione del lavoro, ai lavoratori over 55, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e Premialità per pari opportunità e inclusione* viene assegnato solo se tali attività formative sono espressamente indicate all'interno dell'accordo sindacale della domanda di finanziamento.
- 2.4.3 La valutazione delle domande di finanziamento viene effettuata con periodicità mensile.
- 2.4.4 Il Consiglio di Amministrazione del Fondo approva, con la stessa periodicità della valutazione (di cui al precedente punto 2.4.3) le graduatorie delle domande di finanziamento con punteggio uguale o superiore a 650/1.000 punti e procede, secondo l'ordine decrescente della graduatoria di riferimento e nei limiti delle risorse disponibili, a concedere il finanziamento.
- 2.4.5 Ciascuna di dette graduatorie ha valore a sé stante, autonomo e indipendente da graduatorie precedenti e/o successive. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione delle domande di finanziamento presentate, aggiorna e comunica agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare i Piani formativi successivi.
- 2.4.6 Non sono ritenute finanziabili le domande di finanziamento alle quali venga attribuito un punteggio inferiore a 650/1.000.
- 2.4.7 Le domande di finanziamento dichiarate non finanziabili possono essere ripresentate. In caso di ripresentazione, ove non si tratti di modifiche formali, devono essere accompagnate da una lettera delle OO.SS. firmatarie dell'accordo sindacale.
- 2.4.8 In caso di ripresentazione di una domanda di finanziamento con modifiche formali, per la validità delle spese rendicontabili viene presa in considerazione la data della prima presentazione⁴ (cfr. punto 8.3 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*).
- 2.4.9 Per i Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, l'effettiva entità del finanziamento è correlata al punteggio totale ottenuto, secondo i seguenti parametri esposti nella Tabella 3.

Tabella 3 - Parametrizzazione del finanziamento in base al punteggio

=> 650 punti < 700 punti	=>700 punti < 800 punti	=> 800 punti
80% del finanziamento richiesto	90% del finanziamento richiesto	100% del finanziamento richiesto

⁴ I 12 mesi previsti per l'attuazione del Piano formativo saranno calcolati dalla data della prima presentazione.

- 2.4.10 Ai fini del calcolo del finanziamento complessivo per impresa, la riparametrazione del finanziamento avviene in maniera proporzionale per ogni impresa beneficiaria della domanda di finanziamento.
- 2.4.11 In ogni caso, la concessione del finanziamento non determina l'attribuzione di un credito certo, liquido ed esigibile e le risorse ricevute dal Fondo sono esclusivamente finalizzate alla corretta e regolare erogazione delle attività formative previste dal piano di riferimento.

2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

- 2.5.1 Il soggetto presentatore, in quanto titolare del finanziamento, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio, per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste nelle domande di finanziamento, nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, secondo le indicazioni riportate nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.
- 2.5.2 In caso di irregolarità e/o anomalie, il Fondo avrà facoltà di revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso.

3 PIANI INDIVIDUALI

3.1 DEFINIZIONE DI PIANI INDIVIDUALI

- 3.1.1 Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani Individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.
- 3.1.2 Per Piano formativo individuale si intende un singolo corso previsto dalla domanda di finanziamento.
- 3.1.3 Una domanda di finanziamento può includere più Piani formativi individuali.
- 3.1.4 Sono ammissibili attività di formazione realizzate con modalità formative in presenza, a distanza e *blended*.
- 3.1.5 Un Piano può prevedere più partecipanti. Il numero massimo di lavoratori della medesima impresa che possono partecipare allo stesso corso, nelle stesse date e negli stessi orari è di **5 discenti**. Eventuali uditori sono conteggiati ai fini di calcolare il raggiungimento del limite di 5 partecipanti. Laddove non venga rispettato questo limite tutti i piani formativi relativi al suddetto corso non saranno finanziati.
- 3.1.6 I Piani formativi individuali possono essere finanziati **esclusivamente** tramite il Regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii., fatta eccezione per la formazione obbligatoria attinente al D.lgs.

81/2008 e la formazione dedicata agli apprendisti, che potranno essere finanziate unicamente con il Regolamento (UE) 2023/2831.

3.2 IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI

- 3.2.1 L'importo massimo richiedibile con una singola domanda di finanziamento è di € **3.000.000,00**.
- 3.2.2 All'interno di ciascuna domanda di finanziamento, il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano formativo Individuale non può superare € 3.000,00 comprensivi d'IVA.

3.3 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 3.3.1 Le imprese possono iniziare le attività formative successivamente all'approvazione della domanda di finanziamento da parte del Fondo.
- 3.3.2 Le attività formative di ciascun Piano formativo Individuale devono iniziare entro il **30 novembre 2026**.
- 3.3.3 La durata massima di ciascun Piano formativo Individuale è stabilita in **12** mesi.

3.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

- 3.4.1 La presentazione dell'accordo sindacale (che deve essere coerente con quanto indicato al punto 1.9) è propedeutica alla presentazione delle domande di finanziamento.
- 3.4.2 Affinché le domande siano ammissibili a finanziamento, il soggetto presentatore è tenuto a fornire al Fondo le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del soggetto erogatore (solo uno per ogni domanda di finanziamento);
 - b) documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti al soggetto erogatore (punto 16.1 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*);
 - c) contratto o scheda di iscrizione al corso in cui sia evidente l'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore. Il contratto/scheda di iscrizione deve contenere chiara indicazione del numero di discenti in formazione, del corso che sarà erogato e del costo unitario. Contratti "quadro" privi di queste indicazioni non saranno ritenuti ammissibili;
 - d) importo del finanziamento richiesto a FBA, che non può essere maggiore dell'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore, e comunque entro un limite di € 3.000,00 per Piano formativo Individuale contenuto nella domanda di finanziamento;
 - e) dichiarazione con firma digitale sull'eventuale presenza nella Lista Deggendorf;
 - f) indicazione del regime di aiuti di stato prescelto (*de minimis* o Aiuti alla formazione). Se il Regime d'aiuti è Aiuti alla formazione (Regolamento UE 651/2014), il soggetto

presentatore deve indicare l'effetto di incentivazione e inserire le informazioni relative (cfr. punto 1.5).

- 3.4.3 Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

3.5 AMMISSIBILITÀ

- 3.5.1 Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 1.8, 1.9 e 3.4 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 3.4.
- 3.5.2 La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 1.8, 1.9 e 3.4 costituisce motivo di esclusione della domanda.
- 3.5.3 Ai soggetti presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili viene comunicato il motivo di esclusione.
- 3.5.4 Nel caso di Accordi nazionali, questi saranno considerati ammissibili solamente se riportano lo specifico riferimento all'Avviso.

3.6 VALUTAZIONE

- 3.6.1 I Piani risultati ammissibili verranno sottoposti alla valutazione di merito dei requisiti minimi previsti dal presente Avviso, secondo i seguenti criteri:
- a) idoneità dei requisiti del soggetto erogatore
 - b) coerenza tra le attività formative indicate nella domanda di finanziamento e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore;
 - c) coerenza tra l'importo del finanziamento richiesto a FBA e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore e i massimali previsti dall'Avviso.

3.7 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

- 3.7.1 L'erogazione dei finanziamenti è subordinata al corretto e regolare svolgimento delle attività formative ed al rispetto di quanto indicato nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata. In caso di irregolarità e/o anomalie, il Fondo avrà facoltà di revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso.
- 3.7.2 Entro il **22 dicembre 2027**, a pena di revoca del finanziamento, il soggetto presentatore deve rendicontare le domande di finanziamento secondo le modalità descritte nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

4 PIANI DI ALTA FORMAZIONE INDIVIDUALE

4.1 ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIABILI

- 4.1.1 Ogni domanda di finanziamento per attività di alta formazione individuale deve essere accompagnata da un accordo sindacale che indichi il numero di dipendenti in formazione suddivisi per le diverse tipologie di corso.
- 4.1.2 I Piani di alta formazione individuale devono essere inquadrati in una delle seguenti tipologie:
- a) Master universitari di I° e II° livello o accreditati ASFOR;
 - b) Corsi di formazione universitari⁵;
 - c) Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento delle certificazioni europee rilasciate da EFPA o EBTN;
 - d) Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento dei requisiti di professionalità ex DM n. 108 dell'11 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni.

4.2 IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO

- 4.2.1 L'importo massimo richiedibile con una singola domanda di finanziamento è di **€ 3.000.000,00**.
- 4.2.2 All'interno di ciascuna domanda di finanziamento, il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano di alta formazione individuale è definito in relazione alla tipologia di Master o Corso di formazione:
- a) Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano relativo ai Master universitari di I° e II° livello o accreditati ASFOR è di € 12.000,00, comprensivi d'IVA, per l'iscrizione al Master e di € 6.000,00, comprensivi d'IVA, per eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio).
 - b) Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano relativo ai Corsi di formazione universitari o ai Corsi Professionalizzanti è di € 10.000,00 comprensivi d'IVA, incluse eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio).

4.3 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 4.3.1 Le imprese possono iniziare le attività formative successivamente all'approvazione della domanda di finanziamento da parte del Fondo.

⁵ I Corsi di formazione universitari dovranno avere una durata minima di **150 ore** di formazione in aula o aula virtuale sincrona.

- 4.3.2 Le attività formative di ciascun Piano di alta formazione individuale devono iniziare entro il **30 novembre 2026**.
- 4.3.3 La durata massima di ciascun Piano di alta formazione individuale è stabilita in **24** mesi.

4.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

- 4.4.1 Affinché le domande di finanziamento siano ammissibili, il soggetto presentatore è tenuto a fornire al Fondo le seguenti informazioni:
- a) denominazione Soggetto erogatore (solo uno per ogni domanda di finanziamento);
 - b) documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti al soggetto erogatore (punto 17.1 del Vademecum operativo del Conto Collettivo);
 - c) contratto o scheda di iscrizione al corso in cui sia evidente l'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore. Il contratto/scheda di iscrizione deve contenere chiara indicazione del numero di discenti in formazione, del corso che sarà erogato e del costo unitario. Contratti "quadro" privi di queste indicazioni non saranno ritenuti ammissibili;
 - d) scansione dell'accordo sindacale, coerente con quanto previsto al punto 1.9;
 - e) numero dei partecipanti alle attività formative suddiviso per tipologia di Corso e Master;
 - f) importo totale del finanziamento richiesto a FBA, coerente con i massimali per tipologia di corso (cfr. punto 4.2);
 - g) dichiarazione con firma digitale sull'eventuale presenza nella Lista Deggendorf;
 - h) indicazione del regime di Aiuti di Stato prescelto (*de minimis* o Aiuti alla formazione). Se il Regime d'aiuti è Aiuti alla formazione, il soggetto presentatore deve scegliere l'effetto di incentivazione e inserire le informazioni relative (cfr. punto 1.5).
- 4.4.2 Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

4.5 AMMISSIBILITÀ

- 4.5.1 Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 1.8, 1.9 e 4.4 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 4.4.
- 4.5.2 La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 1.8, 1.9 e 4.4 costituisce motivo di esclusione della domanda.
- 4.5.3 Ai Soggetti Presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili viene comunicato il motivo di esclusione.

4.6 VALUTAZIONE

4.6.1 I Piani risultati ammissibili verranno sottoposti alla valutazione di merito dei requisiti minimi previsti dal presente Avviso, secondo i seguenti criteri:

- a) idoneità dei requisiti del soggetto erogatore;
- b) coerenza tra le attività formative previste e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore;
- c) coerenza tra l'importo del finanziamento richiesto a FBA e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore e i massimali previsti dall'Avviso.

4.7 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

4.7.1 L'erogazione dei finanziamenti è subordinata al corretto e regolare svolgimento delle attività formative ed al rispetto di quanto indicato nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata. In caso di irregolarità e/o anomalie, il Fondo avrà facoltà di revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso.

4.7.2 Entro il **22 dicembre 2028**, a pena di revoca del finanziamento, il soggetto presentatore deve inviare il rendiconto finale delle spese sostenute (Modello R.I.F.), sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante o suo Delegato⁶.

5 ALTRE INFORMAZIONI

5.1 ALLEGATI

5.1.1 Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante del presente Avviso:

- a) *Vademecum operativo del Conto Collettivo*;
- b) Estratto del Regolamento IVASS 40-2018;
- c) Verbali di accordo 15.03.2016 e 29.03.2018;
- d) Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa;
- e) Accordo nazionale sulle politiche commerciali e organizzazione del lavoro.

5.2 DISPOSIZIONI FINALI

5.2.1 I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione e gestione delle domande di finanziamento sono utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente

⁶ Per la procedura di rendicontazione cfr. *Vademecum operativo del Conto Collettivo*

Avviso, della relativa procedura di valutazione e a scopi di statistica e comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

- 5.2.2 I dati del finanziamento sono pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti* (RNA) istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese* (DGIAl) del *Ministero dello Sviluppo Economico*.
- 5.2.3 A tal fine, il finanziamento concesso ad ogni singola impresa è identificato nel *Registro* da uno specifico "Codice Concessione RNA-COR".

5.3 ALTRE INFORMAZIONI

- 5.3.1 Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.
- 5.3.2 Il responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Massimo Di Biagio (posta elettronica: info@fondofba.it; tel. 06.3264831). I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.

5.4 CONTATTI

- 5.4.1 Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare l'Area Valutazione e Monitoraggio all'indirizzo: avviso22025@fondofba.it.

5.5 PRIVACY

- 5.5.1 Fondo Banche Assicurazioni adotta tutte le misure per garantire la protezione dei dati personali in adempimento della normativa europea di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché della normativa italiana conseguente.
- 5.5.2 L'informativa è disponibile sul sito di Fondo Banche Assicurazioni all'indirizzo <https://gestioneavvisi.fondofba.it/docs/infoPrivacy.pdf>

Data di pubblicazione, 24/07/2025